



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## Corpo della Polizia Locale

### REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ADDETTI AL CONTROLLO E DI VIGILANZA AUSILIARIA

#### Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Con il presente regolamento il Comune di Civitavecchia, a norma dell'articolo 118, comma 6 della Costituzione, intende disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative in materia di vigilanza.

2. Gli artt. 9 d.p.r. n. 616/1977 e 158 c. 2 d.lgs. n. 112/1998 prevedono che *“i comuni...sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite”*. Inoltre, l'art. 195 c.5 del d.lgs. n. 152/2006 (T.U. ambientale), in tema di vigilanza e accertamento degli illeciti in materia di rifiuti, fa espressamente salve le disposizioni di cui al citato d.lgs. n° 112/1998.

3. Allo scopo di realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale, per migliorare e potenziare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata e civile convivenza, specificatamente nel settore del supporto al controllo stradale, ambientale, sul decoro urbano e, comunque, in quello avente ad oggetto l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze comunali, sono istituite le seguenti figure ausiliarie di vigilanza:

- A) **“AGENTI ACCERTATORI O ADDETTI AL CONTROLLO”** a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, tra i quali anche gli **“ISPETTORI AMBIENTALI”**;
- B) **“AUSILIARI DEL TRAFFICO”**, a norma dell'articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente oggetto di interpretazione autentica da parte dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- C) **“AUSILIARI DELLA SOSTA”** a norma dell'articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente oggetto di interpretazione autentica da parte dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tra cui gli **“ISPETTORI DI CONTROLLO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”**, che possono verbalizzare anche le infrazioni commesse in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico;
- D) **“AUSILIARI DI VIGILANZA”** la cui disciplina è fissata nell'articolo 14.

4. Le figure ausiliarie della vigilanza sono disciplinate dal presente regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dai provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici e servizi del Comune.

5. Costituiscono, altresì, fonti del presente atto le norme regolamentari ed i provvedimenti deliberativi e dirigenziali in materia di mobilità e di ambiente.

## **Articolo 2. Funzioni**

1. Gli “agenti accertatori” sono dipendenti comunali o di società/enti a totale partecipazione pubblica le cui attribuzioni d'ufficio comprendono anche funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, col potere di accertare su tutto il territorio comunale le violazioni nelle materie di volta in volta individuate nel provvedimento sindacale di nomina.

2. Gli “ausiliari della sosta”, personale ispettivo delle società che esercitano il trasporto pubblico, che, oltre ad avere le competenze stabilite dal comma 132 dell'art. 17 della legge n° 127/97, possono anche verbalizzare le infrazioni commesse in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, limitatamente ai fatti commessi sulle strade o sui tratti di strade ricomprese nei centri abitati del Comune.

3. Gli “ausiliari del traffico” sono dipendenti comunali o di società/enti a totale partecipazione pubblica o anche soggetti privati, questi ultimi a disposizione delle società che gestiscono la sosta tariffata con parcheggi in concessione.

4. Per i dipendenti comunali o di società/enti a totale partecipazione pubblica la competenza operativa e funzionale è estesa all'intero territorio comunale, mentre i dipendenti privati agiscono solo ed esclusivamente nei limiti delle aree oggetto di concessione e delle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del codice della strada o comunque secondo l'estensione dei poteri conferita nel decreto di nomina.

## **Articolo 3. Individuazione del personale**

1. Con provvedimento del Sindaco possono essere nominati a svolgere le funzioni di agente accertatore, a norma dei precedenti articolo 1, comma 2, lettera A), ed articolo 2, comma 1, tutti i dipendenti comunali ascritti nelle categorie “B” e “C”, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, assunti anche con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. Con provvedimento del Sindaco possono essere nominati a svolgere le funzioni di ausiliario della sosta di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera C), ed articolo 2, comma 2, tutti i dipendenti di società di trasporto pubblico ascritti almeno nella categoria “B”, assunti anche con rapporto di lavoro a tempo determinato;

3. Con provvedimento del Sindaco possono essere nominati a svolgere le funzioni di ausiliario del traffico a norma dei precedenti articolo 1, comma 2, lettera B), ed articolo 2, comma 3, tutti i dipendenti comunali ascritti nella categoria “B”, assunti anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché il personale a disposizione delle società che gestiscono la sosta tariffata ed il personale ispettivo individuato dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nelle forme previste dagli articoli 113 e 31 del D. Lgs. n. 267 del 2000. Per le società partecipate si considera abilitabile il personale inquadrato nelle categorie ritenute equivalenti a quelle comunali.

## **Articolo 4. Qualità di pubblico ufficiale**

1. I soggetti nominati a svolgere le funzioni di cui al presente regolamento, limitatamente a quelli indicati nell'art. 2, nell'esercizio di dette funzioni rivestono la qualità di “pubblico ufficiale” a norma dell'articolo 357 del codice penale e gli atti da loro compiuti hanno efficacia ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Lo stesso personale provvede, a tal fine, alla redazione degli atti inerenti le procedure sanzionatorie stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. Resta ferma la competenza, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, alla denuncia dei reati perseguibili d'ufficio, di cui si venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. In tali casi, il personale di cui al presente regolamento provvederà per iscritto, attraverso appositi “rapporti di servizio”, a segnalare tali fatti al dirigente comandante del corpo della Polizia locale.

## **Articolo 5. Requisiti per il conferimento delle funzioni**

1. Per il conferimento delle funzioni previste dal presente regolamento ai dipendenti comunali interessati, delle società o comunque di soggetti privati che gestiscono la sosta tariffata e quelli ispettivi individuati dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore;
- b) avere conseguito la patente di guida della categoria B o superiore;
- c) assenza di precedenti penali o condanne definitive e passate in giudicato per delitti non colposi;
- d) requisiti soggettivi di cui all'art. 15 della L. n. 55/90;
- e) idoneità fisica a ricoprire il ruolo;
- f) formazione di base.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, qualora a carico di dipendenti non comunali, è richiesto direttamente dall'azienda/società all'interessato il quale, ove possibile, li attesta mediante autocertificazione. Il riscontro della veridicità delle condizioni così dichiarate avviene, ed è validato, a cura della stessa azienda/società. La richiesta di nomina avanzata dall'azienda al Comune conferma come esistente l'autocertificazione ai propri atti e come avvenuto, con esito positivo e senza riserve, il relativo controllo dei fatti, stati e qualità in essa contenuti. Il Comune si riserva, comunque, di poter effettuare verifiche e controlli successivi.

3. Gli interessati che siano destinati a svolgere le funzioni di ausiliari del traffico di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera b), ed articolo 2, comma 2, nonché di ausiliario alla sosta e agente accertatore, sono tenuti a conseguire apposita idoneità a seguito della frequentazione di un corso di preparazione e qualificazione finalizzato a fornire adeguate conoscenze delle norme nella materia per cui saranno impiegati, quali, ad esempio, quella della circolazione stradale, con particolare riguardo a quelle di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni, ai procedimenti sanzionatori e di tutela e controllo sull'uso della strada, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione, ovvero, per gli ispettori ambientali, ovvero quella della normativa ambientale.

4. Il corso di cui al precedente comma 3, ha durata di 10 (dieci) ore e si compone di uno o più moduli formativi da svolgersi secondo l'organizzazione imposta dalla Polizia locale, in ossequio ai calendari di frequenza da questa predisposti. Si considerano idonei alle finalità formative i corsi già tenuti ed almeno della medesima durata, qualora sostenuti al più tardi nei tre anni antecedenti all'approvazione del presente regolamento e previa valutazione positiva del programma seguito da parte del dirigente comandante della Polizia locale.

5. La partecipazione al corso è obbligatoria e l'idoneità si consegue a seguito di esame finale predisposto dalla Polizia locale. Delle procedure è redatto verbale finale.

## **Articolo 6. Nomina e revoca allo svolgimento delle funzioni**

1. Al termine dell'istruttoria del procedimento di nomina allo svolgimento delle funzioni, il relativo provvedimento sindacale è notificato agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile e comunicato alla Polizia locale. Esso ha effetto immediato.

2. Il personale comunale nominato a svolgere le funzioni di agente accertatore a norma dei precedenti articolo 1, comma 2, lettera a), ed articolo 2, comma 1, rimane applicato nell'unità organizzativa di appartenenza e sotto la direzione dei propri superiori gerarchici. I verbali di contestazione e gli altri atti espletati in relazione all'attività da essi svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento sono visti dal dirigente da cui dipendono e trasmessi, entro 5 (cinque) giorni, alla Polizia locale, che ne cura il relativo procedimento.

3. Il personale comunale nominato a svolgere le funzioni a norma dei precedenti articolo 1, comma 2, lettere b), ed articolo 2, comma 3, è posto a disposizione e sotto il coordinamento del dirigente comandante della Polizia locale il quale ne cura l'impiego tecnico-operativo, emanando le direttive e le istruzioni del caso.

4. Il personale delle società/soggetti privati che gestiscono la sosta tariffata ed il personale ispettivo individuato dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nominati a svolgere le funzioni a norma dei precedenti articolo 1, comma 2, lettera c), ed articolo 2, comma 3, mantengono il rapporto di lavoro e di subordinazione gerarchica con la propria azienda/soggetto privato. Essi sono tuttavia tenuti ad osservare le direttive del dirigente comandante della Polizia locale.

5. I verbali di contestazione e gli altri atti espletati in relazione all'attività da essi svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento sono trasmessi entro i 15 (quindici) giorni di riferimento alla Polizia locale, che ne cura il relativo procedimento.

6. Il Sindaco dispone, sempre con proprio provvedimento e sentito il dirigente comandante della Polizia Locale, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo 5;
- b) modifica della categoria, quando l'appartenenza ad una determinata categoria sia requisito per la nomina;
- c) risoluzione del rapporto di lavoro;
- d) richiesta scritta del soggetto privato.

7. Il Sindaco può, altresì, disporre la revoca delle funzioni, su motivata proposta del dirigente comandante del Corpo di Polizia locale, nell'ipotesi di violazione dei doveri e dei compiti di servizio.

### **Articolo 7. Doveri e compiti**

1. Il personale di cui al presente regolamento adempie alle proprie funzioni con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva ed esterna sul territorio, tesa ad assicurare la più efficace azione di accertamento e prevenzione delle violazioni alle norme di legge, di regolamento e dei provvedimenti emanati dall'autorità comunale.

2. Nei confronti della cittadinanza, il personale di cui al presente regolamento deve mantenere atteggiamento di collaborazione e di favorevole disponibilità, fornendo ad essa ogni utile informazione sull'uso corretto della strada, delle aree di sosta, del suolo e dello spazio pubblico ed assicurando, nel contempo, con attenta, precisa e costante azione di prevenzione la correttezza dei comportamenti in materia di circolazione stradale.

3. Per assolvere ai compiti di accertamento delle violazioni, il personale che svolge le funzioni di cui al presente regolamento adempie agli atti previsti secondo le procedure stabilite dalla normativa in materia, osservando le direttive ricevute dagli organi preposti, in base all'ufficio e ente di appartenenza. Utilizza a tal fine correttamente gli strumenti e le apparecchiature di servizio che ha in dotazione, assicurandone il corretto utilizzo e la buona conservazione. In particolare, il personale individuato tanto nell'articolo 1, comma 2, lettera b), ed articolo 2, comma 2, quanto nell'articolo 1, comma 2, lettera c), ed articolo 2, comma 3, è tenuto ad osservare sempre e con assoluta esattezza, le direttive ricevute dal dirigente comandante del Corpo di Polizia locale.

### **Articolo 8. Procedimenti disciplinari**

1. Ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti comunali che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento provvede l'Amministrazione, conformandosi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa ed ispirati al principio del contraddittorio.

2. Per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti privati provvede il soggetto privato di appartenenza, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, dietro richiesta del Comando della Polizia locale. Le sanzioni eventualmente applicate debbono essere immediatamente comunicate al Comando della Polizia locale.

3. La violazione delle norme di cui al presente regolamento da parte del personale ivi indicato, costituisce sempre illecito disciplinare.

### **Articolo 9. Formazione e qualificazione**

1. La pubblica amministrazione provvede all'aggiornamento dei dipendenti comunali che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, secondo le modalità stabilite per i programmi di formazione del personale dipendente.

2. Alla formazione ed all'aggiornamento degli altri soggetti provvede il soggetto privato di appartenenza.

3. In ogni caso, i programmi di formazione sono per tutti definiti in relazione alle materie e alle nozioni tecniche necessarie a fornire al personale incaricato le competenze e le più ampie conoscenze delle normative e delle tecniche operative attinenti il servizio.

### **Articolo 10. Coordinamento dell'attività**

1. Le procedure di accertamento e l'attività sanzionatoria poste in essere dal personale di cui al presente regolamento debbono svolgersi in conformità alle direttive del Comando della Polizia locale, che cura gli adempimenti amministrativi conseguenti.

2. Parimenti, l'adozione della modulistica deve avvenire in accordo con il Comando della Polizia locale.

### **Articolo 11. Dotazioni di servizio**

1. Per assolvere adeguatamente alle proprie funzioni, il personale è dotato del materiale e delle apparecchiature necessarie. Per i dipendenti comunali i relativi oneri sono posti a carico dell'Amministrazione, mentre per i restanti soggetti provvede a proprie spese il soggetto privato di appartenenza. Tali dotazioni devono essere utilizzate solo per gli scopi di servizio.

2. Ai dati, soggettivi ed oggettivi, che vengono trattati è sempre dovuta la massima riservatezza con l'osservanza delle norme in materia.

3. Dei materiali e apparecchiature in uso, il personale comunale risponde direttamente nei confronti del responsabile di servizio cui è addetto, con le responsabilità disciplinari, civili e penali che ne derivano.

4. Dell'eventuale smarrimento, furto o danneggiamento, in tutto o in parte, il personale comunale dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione, la quale disporrà conseguentemente, anche ai fini della sostituzione e per la continuità del servizio stesso.

5. Le dotazioni potranno essere in qualsiasi momento ritirate per esigenze di servizio o per la intervenuta cessazione delle funzioni.

### **Articolo 12. Uniforme di servizio**

1. Il personale comunale nominato a svolgere le funzioni a norma dei precedenti articolo 1, comma 2, lettere b) e c), ed articolo 2, commi 2 e 3, presta servizio indossando la divisa o l'abbigliamento distintivo fornitogli dall'Amministrazione, secondo il tipo e la foggia stabiliti con provvedimento del dirigente comandante del Corpo di Polizia locale.

2. Il personale delle società/soggetti privati che gestiscono la sosta tariffata ed il personale ispettivo individuato dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nominati a svolgere le funzioni a norma dei precedenti articolo 1, comma 2, lettera c), ed articolo 2, comma 3, prestano servizio indossando la divisa o l'abbigliamento distintivo loro fornita dall'azienda cui appartengono, secondo il tipo e la foggia stabiliti, sentito il dirigente comandante del Corpo di Polizia locale.

3. In ogni caso, le divise dovranno evitare la stretta somiglianza con quella della Polizia locale e delle altre forze di polizia.

4. Per i dipendenti comunali, tutti i capi e i materiali costituenti la divisa o l'abbigliamento distintivo sono ceduti ad ognuno in comodato d'uso. Tali capi e materiali non potranno in alcun caso essere ceduti, distrutti o alienati senza il consenso dell'Amministrazione.

5. Spetta sempre al personale la cura ed il mantenimento dei capi della divisa o dell'abbigliamento distintivo.

6. Gli agenti accertatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ed articolo 2, comma 1, prestano servizio in abiti civili, eventualmente corredati degli speciali capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale, secondo le norme sulla sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro.

### **Articolo 13. Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio**

1. Per l'espletamento delle funzioni e dei servizi comandati, al personale comunale è rilasciata apposita tessera di riconoscimento, prendendo a riferimento, per quanto applicabile, quella prevista dall'articolo 23, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai dipendenti privati la tessera è rilasciata dal soggetto privato con cui hanno il rapporto organico.

2. Le tessere devono, da chiunque, essere sempre portate in modo ben visibile sull'uniforme, in apposite custodie plastificate da appendersi al taschino.

3. Il medesimo personale, per l'espletamento del servizio di polizia stradale, può essere dotato del segnale distintivo previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 5, del codice della strada ed articolo 24 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. Il segnale

riporta in alto l'indicazione della amministrazione di appartenenza ed in basso la dicitura "ausiliari del traffico" o "ausiliari della sosta".

4. Ad eventuale richiesta dell'utente della strada, il personale di cui al presente regolamento esibisce in modo chiaramente visibile la speciale tessera. Nondimeno, durante l'espletamento delle loro funzioni anche gli agenti accertatori di cui ai precedenti articolo 1, comma 2, lettera a), ed articolo 2, comma 1, esibiranno il documento loro rilasciato dall'amministrazione, attestante l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

5. Il Comando della Polizia locale cura la tenuta di apposito registro di assegnazione e dispone l'uso del segnale distintivo "paletta".

#### **Articolo 14. Ausiliari di vigilanza**

1. E' istituito il servizio degli "Ausiliari di vigilanza" del Comune di Civitavecchia, formato da personale volontario che collaborerà con il personale della Polizia locale. Potranno far parte degli "Ausiliari di vigilanza" i cittadini disponibili a prestare la loro opera nell'ambito della normativa vigente, generale e comunale. Le domande di entrare a far parte degli Ausiliari di vigilanza dovranno essere presentate a cura degli interessati. Gli "Ausiliari di vigilanza" opereranno in supporto ai dipendenti addetto alla Polizia locale, provvedendo, in particolare, a monitorare in modo attivo:

- a. l'entrata e l'uscita degli alunni dagli edifici scolastici cittadini nonché sugli spazi adiacenti, al fine di assistere i pedoni;
- b. il corretto comportamento dei pedoni e dei conducenti di ciclomotori e motocicli, con finalità preventive, con particolare riferimento al centro abitato ed ai suoi marciapiedi, segnalando eventuali criticità al personale degli organi istituzionali di vigilanza;
- c. sul corretto uso dei parchi, giardini pubblici, edifici pubblici, monumenti e spazi pubblici da parte dell'utenza nonché sugli spazi adiacenti, segnalando eventuali criticità al personale degli organi istituzionali di vigilanza;
- d. sul decoro, sull'arredo urbano e sul patrimonio urbano, svolgendo anche compiti di assistenza ai pedoni e supporto per la tutela stradale, fornendo informazioni alla cittadinanza e segnalando eventuali criticità al personale degli organi istituzionali di vigilanza.

2. Potranno, inoltre, svolgere altre mansioni richieste dagli organi comunali preposti.

3. L'attività degli "Ausiliari di vigilanza" dovrà, comunque, essere limitata a funzioni preventive e dissuasive in ordine ad eventuali possibili comportamenti illeciti, con esclusione di qualsiasi possibilità di repressione di violazione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. L'organizzazione operativa dei servizi degli "Ausiliari di vigilanza" sarà curata dal Comando di Polizia locale. Gli "Ausiliari di vigilanza" saranno dotati di:

- e. tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;
- f. pettorina catarifrangente di riconoscimento.

4. Potranno inoltre essere dotati di altri accessori a seconda dei servizi espletati.

5. I servizi degli "Ausiliari di vigilanza" saranno effettuati dal personale interessato, sulla base dei prospetti periodicamente redatti dal Comando di Polizia locale e nei limiti di cui alla vigente normativa generale e comunale.

6. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita comunicazione, anche telefonica, al Comando della Polizia locale, da effettuarsi a cura degli interessati.

7. Gli "Ausiliari di vigilanza", durante l'espletamento del servizio, dovranno portare al seguito il tesserino personale ed indossare sempre la pettorina catarifrangente, soprattutto in ogni situazione di scarsa visibilità (pioggia, neve, nebbia, oscurità, ecc.).

8. Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato e corretto nei riguardi dell'utenza, che dovrà essere invitata, con la massima cortesia, a desistere da eventuali comportamenti illeciti.

9. Dovranno, in particolare, essere evitate inutili discussioni, reagendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi comportamento scorretto e irrispettoso posto in essere da terzi.

10. Eventuali illeciti, violazioni di legge, atti vandalici e necessità di manutenzione a beni comunali saranno segnalati, verbalmente, al personale della Polizia locale. Sarà cura e facoltà dell'Amministrazione comunale provvedere alla stipula delle polizze per l'assicurazione R.C.T. e infortuni per gli eventuali incidenti che dovessero subire i volontari nello svolgimento delle loro mansioni, nonché per incidenti o danneggiamenti che dovessero causare a terzi. Qualora gli

“Ausiliari di vigilanza” dovessero rendersi responsabili di violazioni alle norme di cui al presente regolamento, ovvero ad altre disposizione di legge, potranno essere espulsi su proposta del dipendente addetto alla Polizia locale, fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dalla vigente normativa in materia.

11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, nn. c) e d), potrà essere riconosciuto, previa convenzione con le associazioni o enti collettivi interessati, l'attribuzione di un rimborso spese.

12. Per il conferimento delle funzioni, onerose, di cui al primo comma, nn. a) e b) sono, poi, richiesti i seguenti requisiti a carico dei singoli interessati:

- a) cittadinanza italiana e residenza nel Comune di Civitavecchia;
- b) disoccupati o pensionati;
- c) età non inferiore a 55 anni e non superiore ai 75 anni.
- d) reddito familiare lordo I.S.E.E. non superiore ad € 15.000,00 (limite modificabile con delibera di giunta comunale).
- e) non aver riportato condanne penali né procedimenti penali a carico;
- f) non essere mai stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;
- g) iscrizione nelle liste elettorali, oppure diversamente i motivi della non iscrizione o cancellazione;
- h) idoneità psico-fisica al servizio attestata con certificato medico A.S.L.;
- i) essere in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore;
- l) avere conseguito la patente di guida della categoria B o superiore;
- m) requisiti soggettivi di cui all'art. 15 della L. n. 55/90;
- n) formazione di base a cura del Comando di Polizia locale;
- o) preferenza per chi abbia svolto funzioni pubbliche nelle forze di polizia o forze armate.

## **Articolo 15. Ispettori ambientali.**

1. Le attività degli ispettori ambientali, scelti tra dipendenti comunali/pubblici e/o tra quelli di società partecipate pubbliche, nella loro qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni, si svolgono in uno specifico quadro di presidio territoriale, che coincide con l'intero territorio comunale, a garanzia dell'igiene ambientale e del decoro cittadino; in quest'ottica, le attività si estrinsecheranno sinteticamente:

- attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in materia di tutela ambientale e decoro cittadino;
- opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città;
- funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento, con potestà sanzionatoria, per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via principale, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzo degli spazi pubblici in particolare parchi e giardini, norme a tutela del decoro cittadino in genere. Le attività degli “Ispettori ambientali” si svolgono in uno specifico quadro di presidio territoriale a garanzia dell'igiene ambientale.

2. La scelta degli ispettori ambientali, i cui requisiti sono quelli descritti nell'art. 5, deve essere operata tra i dipendenti comunali o tra quelli delle dirette emanazioni comunali (unioni, consorzi e società partecipate o in house), previa un corso di almeno 10 (ore) ore organizzato dal Dirigente Comandante del Corpo della polizia locale a cui è delegata anche l'individuazione del programma e la scelta dei docenti. Le materie del corso dovranno riguardare almeno le seguenti tematiche: i compiti dell'ispettore ambientale, la normativa in materia ambientale, regionale e statale e i regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale, gli illeciti amministrativi e i reati in materia ambientale nonché il procedimento sanzionatorio amministrativo. Si considerano idonei alle finalità formative i corsi già tenuti ed almeno della medesima durata, qualora sostenuti al più tardi nei tre anni antecedenti all'approvazione del presente regolamento e previa valutazione positiva del programma seguito da parte del dirigente comandante della Polizia locale. Al termine del corso i partecipanti devono superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione e, a seguito del punteggio ottenuto,

vengono inseriti in apposita graduatoria di merito. Il Sindaco emetterà il Decreto motivato di nomina di Ispettori ambientali, per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio, seguendo l'ordine della graduatoria.

3. Saranno privilegiati gli interventi di prevenzione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare i comportamenti abnormi che generino situazioni oggettivamente non tollerabili.

4. In quest'ottica le attività degli "ispettori ambientali" si estrinsecheranno sinteticamente:

- nel presidio e nel controllo dello stato dell'igiene ambientale, per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
- nel controllo dei depositi di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettino le prescrizioni regolamentari o di ordinanze comunali;
- nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
- nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;
- nelle funzioni di accertamento, ex art. 13, comma 1, della legge n° 689/81, relativamente alle violazioni delle disposizioni emanate dal Comune con ordinanze e regolamenti in materia di corretto conferimento dei rifiuti, tutela del verde e decoro cittadino.

5. Gli "Ispettori ambientali" agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con tutte le conseguenze che ne derivano:

- applicazione degli artt. 314- 337 - 361 e 363 del Codice penale;
- qualità di atto pubblico del processo verbale di Accertamento del fatto illecito (artt. 2699/2700 Codice civile);
- potere di effettuare ispezioni, accertamenti e contestazione delle violazioni in materie loro attribuite (ordinanze e regolamenti emanati dal Comune) ai sensi degli artt. 13 e 14 Legge n° 689/1981.

6. Durante lo svolgimento dell'attività rivestiranno la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art 357 del codice penale e funzioni di polizia amministrativa, esercitando i relativi poteri di accertamento di cui all'art 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi compresi i poteri di contestazione immediata (art 14 L.689/81), previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

7. Agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice penale, verrà rivestita in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui venga esercitata una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

8. In relazione a tale veste giuridica consegue:

- a. l'applicabilità delle norme del Codice penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
- b. la qualificazione di atto pubblico del verbale di accertamento delle violazioni redatto dall'accertatore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice civile;
- c. l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d. la possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
- e. la possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

9. E' titolato ad esercitare funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni ad ordinanze e regolamenti comunali puniti con sanzioni amministrative chi, in aggiunta agli ispettori ambientali, sia investito per legge della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti delle attribuzioni derivanti da tale qualifica, ovvero chi, per espressa

previsione di una legge statale e regionale, sia espressamente attributivo della competenza in materia di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative.

10. L'Amministrazione comunale provvederà alla predisposizione del modello del verbale di accertamento della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate. La gestione del contenzioso derivante dall'accertamento di violazioni in materia di conferimento dei rifiuti ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio e delle ordinanze comunali in materia è, ai sensi di legge, di competenza del Comune cui dovrà essere inviata tutta la documentazione idonea per la corretta procedura relativa al procedimento sanzionatorio.

11. L'incarico di "ispettori ambientali" verrà conferito al termine del corso di addestramento di cui al seguente art. 4, con provvedimento nominativo del Sindaco.

12. Il personale impiegato per la prestazione del servizio oggetto del presente atto dovrà essere dotato di un apposito tesserino di riconoscimento fornito dal Comune di Civitavecchia da esporre in maniera opportuna e visibile, che ne qualifichi compiti, funzioni e poteri.

13. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni è regolato dalla legge n.689/81.

14. E' posta in carico del Comune di Civitavecchia la gestione della procedura sanzionatoria, sia nella fase amministrativa (ex art. 18 e ss. legge n° 689/81) sia nella fase giurisdizionale (ex art. 22 e ss. legge n° 689/81), sia nella fase del recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse (ex art. 26 e ss. legge n° 689/81). In detta procedura, gli "ispettori ambientali" e il soggetto giuridico da cui dipendono collaboreranno con l'amministrazione comunale fornendo quanto richiesto dalla stessa ai fini dell'istruttoria e del completamento della procedura amministrativa. Il Corpo di Polizia locale è incaricato della definizione dei tempi e delle modalità dell'attività stessa in accordo con la società partecipata/ente interessato.

#### **ART. 16. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo lunedì successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.